

Regolamento Particolare Per La Pesca Sportiva In Laguna- Testo Integrato.

ART. 1- PRINCIPI E FINALITA'

L'amministrazione Comunale di Orbetello, fermo restando quanto disposto dal regolamento sugli usi civici, vuol dare la possibilità a tutti i cittadini residenti e non residenti di praticare l'esercizio della pesca sportiva in una determinata zona della Laguna di Levante.

Tale attività potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidata a terzi.

Attraverso il presente Regolamento si vuol disciplinare l'esercizio della pesca sportiva ed il Comune di Orbetello, ai fini della razionale gestione delle risorse costituite dalla fauna ittica, assume le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico.

ART. 2 – ESERCIZIO DELLA PESCA

Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura o al richiamo della fauna ittica mediante l'impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati.

La fauna ittica appartiene legittimamente a chi la cattura. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore non deve oggetto di turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato o palesemente abbandonato le relative operazioni.

ART. 3 – PERMESSO DI PESCA SPORTIVA

La pesca sportiva in Laguna è consentita a tutti coloro che ne facciano espressamente richiesta, in carta libera, all'Amministrazione Comunale e, nel caso di affidamento del servizio all'Ente gestore, dietro pagamento di apposita tariffa.

La pesca sportiva nella Laguna di Orbetello può essere esercitata se si è muniti di apposito permesso.

Lo svolgimento di eventi, manifestazioni e/o gare sportive è subordinato al rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai soggetti in età inferiore agli anni 18 il permesso viene rilasciato previo assenso scritto da colui che esercita la patria potestà o la tutela.

I minori di età inferiore ai 12 anni non sono tenuti all'obbligo del permesso di pesca. Essi possono esercitare la pesca sportiva nella zona consentita purché accompagnati da un maggiorenne, in regola con il permesso di cui sopra, il quale sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

In caso di deterioramento o smarrimento del permesso di pesca, il titolare può ottenere il duplicato presentando domanda in carta semplice all'Ente gestore, allegando alla stessa copia del permesso deteriorato ovvero copiam della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

ART. 4 – ZONE DI PESCA

Le zone di pesca saranno individuate su apposita planimetria con successivo provvedimento della Giunta Municipale.

ART. 5 – POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una distanza di rispetto di almeno 6 metri. L'abbandono della piazzola di pesca non dà il diritto ad una eventuale ritorno nella stessa piazzola.